Il GE, a scioglimento della riserva che precede,

visto il ricorso ex art. 615 c.p.c depositato da Alema Srl avverso l'esecuzione promossa da Mediocredito Trentino Alto Adige, nel quale viene dedotta l'usuarietà oggettiva, originaria e sopravvenuta, dei tassi corrispettivi e moratori del contratto di mutuo del 16.5.2007, nonché l'usura soggettiva e l'anatocismo;

vista la memoria di costituzione della procedente;

ritenuto che il ricorso non sia fondato;

rilevato che l'usura oggettiva originaria viene fatta discendere dalla sommatoria del tasso corrispettivo e di quello moratorio, richiamando quanto affermato da Cass. n. 350 del 9.1.2013; osservato che in tale sentenza si afferma che "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori";

rilevato che la citata sentenza si limita ad affermare che anche gli interessi moratori rilevano ai fini dell'usurarietà, ma non che si debbano sommare interessi corrispettivi e moratori, come invece sostenuto dall'opponente;

rilevato infatti che il tasso moratorio trova applicazione in via sostitutiva di quello corrispettivo in presenza di inadempimento e non in via cumulativa;

osservato poi che anche il criterio di calcolo dell'usurarietà del tasso di mora non pare condivisibile, in quanto applica semplicemente al tasso moratorio i tassi soglia previsti per i tassi corrispettivi; rilevato infatti che gli interessi di mora sono esclusi dal TEG e quindi non vi è una specifica soglia in presenza di moratori, così che la Banca d'Italia ha chiarito che, nelle procedure di controllo sui tassi moratori, i TEG medi pubblicati devono essere aumentati della maggiorazione media stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento, pari a 2,1 punti percentuali (cfr. chiarimenti Banca d'Italia 3.7.2013);



osservato invece che i tassi pattuiti appaiono sotto soglia, come rilevato dalla procedente nella sua memoria di costituzione, che correttamente evidenzia peraltro il tasso soglia applicabile in quello previsto per gli altri finanziamenti e non quello per i mutui, viste le peculiari caratteristiche dell'operazione di cui è causa;

rilevato, quanto all'usura soggettiva, che la doglianza non può ritenersi allo stato provata, viste anche le difese svolte sul punto dalla procedente;

rilevato, quanto all'indeterminatezza del tasso, che quello applicato è inferiore all'ISC; rilevato, infine, quanto all'anatocismo, che l'eventuale accoglimento della doglianza inciderebbe solo sul quantum della pretesa (e la parte ricorrente non ha indicato tale calcolo, non quantificando la perizia l'effetto anatocistico) e non farebbe venir meno il diritto a procedere in via esecutiva

PQM

Rigetta l'istanza di sospensione.

Assegna termine di mesi 6 dalla comunicazione del presene provvedimento per l'introduzione del

giudizio di merito.

Si comunichi.

Padova, 26.1.2015

Depositato in cancelleria dal Giudice dell'Esecuzione.